

Allegato n. 7**Schema di contratto per****Affidamento annuale servizio allestimenti in Europa – 2018/2019**

In esecuzione al Documento di Indizione n. 068/LEG del 1°/02/2018, ed a seguito della gara prot. n. 135/LEG del 07/03/2018, tra le seguenti società

- Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
rappresentato dal Direttore Generale Giuliano Lengo
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")

e
- la società ...
rappresentata dal legale rappresentante sig.,
con sede legale in, P.IVA n.,
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")

si stipula e si conviene quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (qui di seguito denominati "Servizi") rappresentati principalmente da progettazione, realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio, magazzinaggio di allestimenti completi (qui di seguito denominati "Allestimenti") per la partecipazione di numerosi soggetti espositori, imprese piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), a manifestazioni in Europa (qui di seguito denominate "Manifestazioni"), organizzate da CEIPIEMONTE - per conto dei propri Soci -, che si terranno negli anni 2018 e inizio 2019 (vedi allegato 8 ove sono indicati, a titolo esemplificativo, le fiere ed i saloni in programma).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI

- 2.1 Gli Allestimenti sono riconducibili prevalentemente a due tipologie, le cui principali caratteristiche sono indicate nell'allegato 8, dovranno essere adatti ad ospitare gli Espositori sia in open space, sia in stand individuali, a seconda delle diverse esigenze, secondo quanto stabilito nello stesso allegato 8. Gli Allestimenti dovranno garantire un'agevole fruizione dello spazio da parte degli Espositori: gli spazi ad essi destinati dovranno essere omogenei e garantire a ciascun Espositore una postazione che consenta lo svolgimento dell'attività promozionale da parte di almeno due operatori.
- 2.2 Gli Allestimenti dovranno assicurare un'immagine elegante ed innovativa degli Espositori, in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole Manifestazioni, comunicando un forte coordinamento ed un'immediata identità del Piemonte.
- 2.3 Il risultato dovrà quindi essere un'immagine coordinata ed omogenea dell'Allestimento, che ne consenta l'immediata identificazione a distanza. Gli Allestimenti devono risultare essenziali, funzionali ed accurati e, nel contempo, sobri ed eleganti, con colori che consentano la massima visibilità dei prodotti esposti.



- 2.4 Gli Allestimenti dovranno essere realizzati in maniera da permetterne il parziale o totale riutilizzo o l'adattamento a diverse situazioni di spazio espositivo ed esigenze operative di CEIPIEMONTE.
- 2.5 Gli Allestimenti si intendono comprensivi di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici.
- 2.6 Per ogni Manifestazione è definita la dotazione standard per ogni Espositore (allegato 8). L'Appaltatore, in persona del Responsabile del Servizio (art. 13), è tenuto a verificare le esigenze dei singoli Espositori secondo quanto indicato agli artt. 3.13 e 4.3, concordare possibili varianti e/o integrazioni (compresa la stampa di elementi grafici aggiuntivi) con ciascun Espositore, restando inteso che le variazioni non devono in alcun modo modificare l'assetto complessivo dell'Allestimento. I costi supplementari relativi a tali varianti rispetto alla dotazione standard sono a carico dell'Espositore richiedente in base al listino prezzi dell'Appaltatore, di cui CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità.
- 2.7 L'Appaltatore è tenuto a garantire supporto operativo agli Espositori durante la fase di allestimento, aiutandoli per il montaggio/posizionamento di pannelli e superfici grafiche di proprietà degli stessi Espositori.
- 2.8 La progettazione e la realizzazione degli stand deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento di ogni singola Manifestazione. In particolare, l'Appaltatore deve verificare bene le disposizioni inerenti altezze massime consentite, la normativa sugli appendimenti, il regolamento in materia di impianti elettrici.
- 2.9 Per la realizzazione degli Allestimenti dovranno essere utilizzati materiali di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria. Gli Allestimenti dovranno essere caratterizzati da un ottimo livello d'illuminazione, che garantisca la migliore presentazione dei prodotti esposti: dovrà pertanto essere previsto un numero adeguato di fari sui fronti ed anche luci direzionali concentrate, par e sagomatori.
- 2.10 Gli Allestimenti dovranno essere consegnati a CEIPIEMONTE perfettamente funzionanti ed agibili; sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.

ART. 3 – ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Più specificatamente, i Servizi richiesti per ogni singola Manifestazione comprendono lo svolgimento, **a cura e spese dell'Appaltatore**, delle seguenti prestazioni:

- 3.1 progettazione esecutiva e adattamento degli Allestimenti per le Manifestazioni, secondo quanto stabilito nell'allegato 8, quotata in ogni parte e completa degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato (qui di seguito **"Progetto esecutivo"**). Il Progetto esecutivo deve essere completo in tutte le sue parti: pavimentazione, strutture, pareti, grafica, impianti, elementi espositivi, arredi ecc.. Il Progetto esecutivo sarà costituito dai seguenti elaborati:
 - a. planimetria generale e sezioni caratteristiche;
 - b. tavole di dettaglio e rappresentazioni 3D;
 - c. progetto esecutivo per banner, vele, totem luminosi, pannelli luminosi decorativi, ecc., elaborato in base ad elementi di identità visiva forniti da CEIPIEMONTE e comprensivo dell'inserimento di immagini e loghi anch'essi forniti da CEIPIEMONTE;
 - d. schemi impianto elettrico;
- 3.2 fornitura a noleggio degli Allestimenti comprensivi di tutti i materiali, strutture, arredi, elementi espositivi, supporti grafici e segnaletici, attrezzature tecniche, informatiche, tecnologiche, indicati nel Progetto esecutivo;
- 3.3 stampa e montaggio degli elementi grafici facenti parte degli Allestimenti;
- 3.4 deposito e trasporto (andata e ritorno) degli Allestimenti e dei materiali promozionali (di tipo cartaceo e multimediale) affidati da CEIPIEMONTE sino al luogo delle Manifestazioni e movimentazione di detti materiali in fiera, con adeguati mezzi di sollevamento meccanico:

- tutti gli oneri e i rischi connessi al deposito, facchinaggio, imballaggio e trasporto (incluso dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni della fiera) sono a carico dell'Appaltatore;
- 3.5 deposito dei suddetti materiali in idonei locali; sono altresì inclusi gli eventuali oneri di ripristino degli Allestimenti e dei materiali danneggiati durante trasporto, montaggio, smontaggio o magazzinaggio;
 - 3.6 montaggio degli Allestimenti e degli impianti - incluso impianto elettrico - eseguiti a regola d'arte e secondo la normativa vigente e tutti gli oneri relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori;
 - 3.7 realizzazione dell'impianto elettrico e dei relativi allacciamenti, fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori ed al loro perfetto funzionamento; resta inteso che CEIPIEMONTE provvederà a propria cura e spese a richiedere all'ente fieristico gli allacciamenti elettrici, su precise indicazioni dell'Appaltatore, distribuiti in più punti in base al Progetto esecutivo.
 - 3.8 protezione della pavimentazione, una volta ultimata, durante tutto il periodo di montaggio, con un rivestimento in fogli di plastica di idoneo spessore, da togliere soltanto a lavori ultimati per la pulizia finale;
 - 3.9 noleggio di un adeguato numero di estintori e ottemperanza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
 - 3.10 smontaggio dell'Allestimento e rimozione degli impianti e delle attrezzature, eseguiti secondo la normativa vigente, compresi tutti gli oneri relativi, inclusi quelli in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - 3.11 adozione, nella prestazione dei Servizi, di tutti i procedimenti e delle cautele necessari per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendone esclusivamente responsabile, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture ed alla sicurezza degli Allestimenti durante l'intero svolgimento di ogni singola Manifestazione;
 - 3.12 assunzione alle proprie dipendenze di tutto il personale necessario, sostenendone i relativi costi;
 - 3.13 gestione diretta, in persona del Responsabile del Servizio, dei contatti con i singoli Espositori per raccogliere le indicazioni relative alle esigenze espositive di ciascuno ed approntare adeguate soluzioni, secondo quanto stabilito all'art. 2.6. L'Appaltatore è tenuto a raccogliere e conservare adeguata documentazione in relazione a tali accordi con i singoli Espositori;
 - 3.14 pre-montaggio di una porzione caratteristica degli Allestimenti, da realizzare una tantum - entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE - per permettere a CEIPIEMONTE di richiedere adattamenti rispetto al Progetto di massima. Il pre-allestimento dovrà essere realizzato a Torino in una idonea sede individuata dall'Appaltatore.
 - 3.15 richiesta agli enti fieristici delle autorizzazioni necessarie per procedere alla realizzazione degli Allestimenti secondo i termini e le condizioni previsti nel presente contratto e versamento di eventuali relative cauzioni;
 - 3.16 impegno ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto, nonché nei rapporti diretti che eventualmente egli stesso instauri con gli Espositori e, in particolare, ad adempiere fedelmente alle obbligazioni derivanti dai contratti con essi conclusi. In caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi, oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore o comunque difformi da quelli offerti

- in sede di gara, oppure da quelli ordinati dagli Espositori), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 per ciascun Espositore insoddisfatto;
- 3.17 rispetto del regolamento generale delle singole Manifestazioni, dei regolamenti tecnici di ciascun ente fieristico e di qualunque altra norma applicabile alla prestazione dei Servizi ed agli Allestimenti, sostenendone tutti gli oneri derivanti; impegno altresì a visionare e ad attenersi a tutte le prescrizioni, linee guida e regolamenti tecnici pubblicati dall'ente fiera, nonché ad aggiornarsi su eventuali indicazioni/modifiche di regolamento pubblicate successivamente e fino alla data di consegna dello stand;
 - 3.18 verifica con l'ente fiera di ogni singola manifestazione la redazione e sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali e impegno a rispettarlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

ART. 4 – INCARICO E PROGETTAZIONE

- 4.1 Entro tre mesi circa dall'inizio di ciascuna Manifestazione, CEIPIEMONTE incaricherà per iscritto l'Appaltatore del relativo Allestimento.
- 4.2 Successivamente l'Appaltatore, obbligatoriamente in persona del Responsabile del Servizio, sarà convocato ad un incontro presso la sede di CEIPIEMONTE, nel corso del quale quest'ultimo consegnerà: una prima planimetria redatta da CEIPIEMONTE stesso in base all'area assegnata dall'ente fieristico, l'elenco degli Espositori con i relativi contatti e le indicazioni per il posizionamento di tali Espositori.
- 4.3 Immediatamente dopo, l'Appaltatore, in persona del Responsabile del Servizio, contatterà direttamente i singoli Espositori per approfondirne le specifiche richieste espositive, impegnandosi ad offrire loro gli arredi supplementari secondo il listino prezzi degli arredi e delle attrezzature tecniche di cui all'allegato 8, secondo quanto stabilito agli artt. 2.6 e 3.13.
- 4.4 Entro due mesi prima dell'inizio di ciascuna Manifestazione, o entro diverso termine stabilito per iscritto con CEIPIEMONTE, l'Appaltatore si impegna a presentare a quest'ultimo, su idoneo supporto richiesto da CEIPIEMONTE, il Progetto esecutivo, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare direttamente o prelieve modifiche richieste all'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguirle. In particolare, la grafica dovrà contenere testi e loghi forniti da CEIPIEMONTE e dagli Espositori e potrà essere considerato definitivo solo previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE alla stampa.
- 4.5 Successivamente all'approvazione, tale Progetto esecutivo dovrà essere presentato, a cura dell'Appaltatore, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico, per ottenerne l'approvazione in conformità al regolamento di quest'ultimo. A tale proposito, sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla richiesta, presso ogni Ente Fiera, del regolamento fieristico in tema di sicurezza e trasmetterne copia controfirmata a CEIPIEMONTE; l'Appaltatore si impegna quindi ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, tutte le eventuali modifiche che si rendano necessarie.
- 4.6 A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre a propria cura e spese tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico (Progetto esecutivo, attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, schema degli impianti elettrici ed idrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici ed Internet, eventuali cauzioni e quant'altro, piano di lavoro e piano operativo di sicurezza) e richiederà l'autorizzazione all'ente fieristico di procedere alla realizzazione degli Allestimenti nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle **normative UE ed alle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza di ogni singolo ente fieristico**.
- 4.7 L'Appaltatore si incarica di compilare la modulistica predisposta dai singoli enti fieristici per la richiesta di allacciamenti, fornitura elettrica ed idrica, collegamenti internet, ecc.. I

corrispondenti costi saranno regolati direttamente da CEIPIEMONTE ai singoli enti fieristici, come anticipato all'art. 3.7

ART. 5 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 5.1 La consegna degli Allestimenti, realizzati a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni del presente contratto e dei suoi allegati, dovrà essere **effettuata entro le ore 14:00 del giorno antecedente** all'inizio di ogni singola Manifestazione.
- 5.2 L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza agli Espositori nella giornata antecedente e nella prima mattina del giorno di inizio di ogni singola Manifestazione; dovrà inoltre garantire assistenza tecnica agli Espositori per la sistemazione degli oggetti da esporre all'interno degli Allestimenti; in particolare, sino alle ore 18:00 del giorno antecedente all'inizio delle Manifestazioni dovranno rimanere presso gli Allestimenti tutti i montatori.
- 5.3 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante l'intero svolgimento delle Manifestazioni.
- 5.4 **Sino alle ore 14:00 del giorno di inaugurazione** di ogni singola Manifestazione dovrà rimanere presso gli Allestimenti il Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore (di cui all'art. 13) **in grado di intervenire immediatamente** e risolvere eventuali problematiche che potranno scaturire al momento dell'avvio della Manifestazione stessa, ed almeno un tecnico ed un elettricista. All'inizio delle Manifestazioni, gli interi Allestimenti dovranno risultare **completi, perfettamente funzionanti, puliti e in ordine**.
- 5.5 Per tutta la durata di ogni Manifestazione dovranno essere inoltre reperibili per interventi **urgenti** e immediati, **entro 15 minuti** dalla chiamata, almeno uno/due tecnici qualificati in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese, oltre che italiana.
- 5.6 Gli Allestimenti dovranno essere mantenuti completi, in ordine e perfettamente funzionanti per tutta la durata delle Manifestazioni a cura e spese dell'Appaltatore, che dovrà pertanto prevedere di disporre attrezzature e materiali per eventuali riparazioni o sostituzioni (luci, vetrine, sgabelli, ecc); l'Appaltatore provvederà altresì a lasciare presso lo stand una dotazione di attrezzi e prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire al personale di CEIPIEMONTE di far fronte ad imprevisti.
- 5.7 Lo smontaggio degli Allestimenti dovrà essere effettuato alla fine di ogni singola Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente fieristico. Qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, sarà a carico dell'Appaltatore.
- 5.8 Al termine dello smontaggio, gli Allestimenti dovranno essere immediatamente trasportati e immagazzinati presso idonei locali messi a disposizione dall'Appaltatore, a cura e spese di quest'ultimo, che risponde del relativo trasporto e custodia.
- 5.9 Eventuali modifiche degli Allestimenti che dovessero necessariamente essere apportate in corso d'opera, anche al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli Espositori, dovranno essere concordate con CEIPIEMONTE. In nessun caso comunque dette variazioni potranno in alcun modo incrementare il prezzo contrattuale, né dar luogo a compensi ed indennizzi di qualunque genere non previsti nel presente contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

- 6.1 Il corrispettivo, parametrato al metro quadro, è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore. Di conseguenza, il corrispettivo del singolo Allestimento per ciascuna Manifestazione sarà determinato moltiplicando suddetto prezzo al mq per i mq effettivamente allestiti.
- 6.2 Il corrispettivo dell'Allestimento realizzato per ciascuna Manifestazione dovrà essere fatturato alle seguenti scadenze:



- 20% alla consegna da parte di CEIPIEMONTE della prima planimetria;
- 80% alla fine di ciascuna Manifestazione

Le fatture emesse dovranno riportare il numero di CIG della presente procedura.

- 6.3 Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura, previa verifica del documento di regolarità contributiva.

Le fatture, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72", ed esporre l'ammontare dell'IVA dovuta (la quale verrà versata all'Erario direttamente da CEIPIEMONTE e non concorrerà alla determinazione della liquidazione iva del fornitore). Le fatture non emesse in conformità con quanto sopra indicato non potranno essere processate e saranno rinviate al mittente per la dovuta rettifica.

- 6.4 CEIPIEMONTE non risponde ad alcun titolo delle forniture extra rispetto allo standard richieste dai singoli Espositori.

- 6.5 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi variabile, anche imprevista, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi o adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

ART. 7 – DURATA E RISOLUZIONE

- 7.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione, ovvero alla piena realizzazione degli Allestimenti delle Manifestazioni di cui all'oggetto, o alla sua risoluzione.

- 7.2 In caso di inadempimenti dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, con particolare riferimento al Progetto Esecutivo ed alle tempistiche connaturate alla durata di ciascuna Manifestazione, CEIPIEMONTE, previa contestazione, avrà facoltà di applicare le penali previste dal contratto stesso in base alla normativa vigente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, e la risoluzione del contratto.

- 7.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento, indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 7.2, 9, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di selezione – con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'accertamento dei requisiti generali ex art. 80, del D.Lgs. 50/2016, abbia esito positivo, oltre che nel caso di cui ai successivi artt. 8.1 e 10.4 .

- 7.4 L'Appaltatore riconosce il diritto di CEIPIEMONTE, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore, a carico del quale resterà anche l'onere del costo che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per proseguire i Servizi con un nuovo Appaltatore.

- 7.5 Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Appaltatore, oltre alla perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese sostenute da CEIPIEMONTE per il rimanente periodo contrattuale.

- 7.6 In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione.



- 7.7 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 7.8 In caso di recesso, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, o indennizzo, o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
- 7.9 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di interpellare a cascata il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di negoziazione.
- 7.10 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione a una o più manifestazioni oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad esse correlate; diritto che eserciterà in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione degli eventi programmati, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso, né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore. Suddetta facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del Responsabile del Procedimento, di apposita comunicazione via PEC.

ART. 8 – PENALI

- 8.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione dei Servizi rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto e/o ai calendari di ciascun ente fieristico, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE, né a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale previsto per il singolo Allestimento per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
Per la precisione, non potendo in ogni caso le penali superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oltre tale limite CEIPIEMONTE potrà risolvere il contratto senza bisogno di messa in mora.
- 8.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna degli Allestimenti di cui all'art. 5.1, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8.1 sarà di euro 500,00 all'ora.
- 8.3 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua i Servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 8.4 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire, a terzi, a spese dall'Appaltatore, le parti dei Servizi non regolarmente eseguite, ovvero di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 8.5 La richiesta e/o applicazione delle suddette penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 8.6 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto a lui dovuto. In particolare, per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, CEIPIEMONTE potrà rivalersi sugli eventuali crediti dell'Appaltatore, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
- 8.7 Eventuali penali addebitate a CEIPIEMONTE dagli enti organizzatori e/o fieristici in merito al mancato rispetto dei regolamenti generali di ogni singola Manifestazione, linee guida e



regolamenti tecnici, di cui al punto 3.17, e di eventuali procedure di allestimento interne, saranno rifatturate all'Appaltatore.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 9.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso.
- 9.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto.
- 9.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 9.4 L'Appaltatore è altresì responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo, cui dette informazioni debbano essere eventualmente rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 9.5 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI PRIVATIVA

- 10.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. E' altresì vietato il subappalto.
- 10.2 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Servizi, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 10.3 L'Appaltatore garantisce che i Servizi non violano privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla loro esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 10.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di CEIPIEMONTE, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 7 (risoluzione), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture comunque erogati dall'Appaltatore.

ART. 11. - GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 11.1 L'Appaltatore si impegna a costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla proposta di aggiudicazione una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo minimo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di CEIPIEMONTE. La garanzia copre gli oneri per



il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia verrà svincolata da CEIPIEMONTE a fine contratto.

- 11.2 L'Appaltatore si impegna a mantenere, per tutta la durata dei Servizi, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), per tutta la durata del contratto; dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.
- 11.3 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso, quanto di CEIPIEMONTE, e/o di terzi (incluso l'ente fieristico della Manifestazione), in ragione della prestazione dei Servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.
- 11.4 In particolare, in caso di furti di parte degli Allestimenti, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore, senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.
- 11.5 Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Copia di tutta la documentazione dovrà essere fornita a CEIPIEMONTE, in lingua italiana.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 12.1 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") - previsto dall'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, è il Coordinatore Marketing Strategico, Fiere ed Eventi.
- 12.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Appaltatore, entro tre giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4.1, si obbliga a comunicare a CEIPIEMONTE per iscritto il nominativo di propria idonea figura professionale (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e italiana.
- 13.2 Il Responsabile del Servizio deve essere in grado di gestire i contatti con CEIPIEMONTE e con gli Espositori in buon italiano, anche tecnico.
- 13.3 L'Appaltatore si impegna a garantire la reperibilità telefonica del Responsabile del Servizio entro e non oltre la mezza giornata successiva alla chiamata di CEIPIEMONTE e la presenza del Responsabile del Servizio durante le riunioni preparatorie – che si svolgeranno a Torino - di ogni singola Manifestazione. Il Responsabile del Servizio dovrà essere altresì presente durante le fasi di montaggio e al momento della consegna degli Allestimenti a CEIPIEMONTE.
- 13.4 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante lo svolgimento delle Manifestazioni. Per agevolare le operazioni di movimentazione nei padiglioni, facchinaggio, montaggio e smontaggio dell'Allestimento, il Responsabile del Servizio dovrà avvalersi di adeguato referente in loco in grado di esprimersi nella lingua del luogo ove si svolge la Manifestazione.



- 13.5 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a CEIPIEMONTE e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio di ciascuna Manifestazione.
- 13.6 La sostituzione del Responsabile del Servizio, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 14.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
- 14.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto; nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 14.4 Eventuali successive variazioni delle persone delegate devono essere comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni dalla data della variazione stessa.
- 14.5 CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai due commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 14.6 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 15.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 15.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ART. 16 – INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003

- 16.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 16.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 16.3 L'Appaltatore gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.



ART. 17 – CONTROVERSIE

- 17.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero.
- 17.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 17.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 17.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 18 articoli, e dal Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti. In caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle Parti per iscritto.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.

Il Direttore Generale
(*Giuliano Lengo*)

per l'Appaltatore

Si approvano, specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti artt.: 2.6 e 5.9 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 4.3, 4.4, 4.5 (modifiche al Progetto Esecutivo), 5.7 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 6.3 (termini di pagamento), 6.5 (onnicomprensività del prezzo), 7.2 e 7.3 (risoluzione per inadempimento), 7.7 e 7.8 (recesso dell'Appaltatore), 7.10 (mancata partecipazione a Manifestazioni), 8 (penali), 9 (segretezza), 10 (privative relative al Servizio), 11.3 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 15 (clausola risolutiva espressa), 17 (controversie),.

L'Appaltatore